

L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE IN AMBITO ACUSTICO

Introduzione

Tutti i professionisti stipulano la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile per essere coperti in caso di sinistro e non dover risarcire il danno con il proprio patrimonio.

Spesso invece, dopo aver pagato per molti anni i premi assicurativi, scoprono, a seguito della richiesta di risarcimento, di non essere tutelati come credevano. Si tratta di una “tragedia annunciata”: è scritto nella polizza quello che è coperto e quello che non lo è. Il problema è che il professionista tecnico finisce per firmare e pagare facendo un atto di fede: infatti ben difficilmente si intende di contratti di assicurazione, mentre è necessario avere cognizioni specifiche del settore per comprendere le criticità delle polizze e il significato e la portata delle clausole.

In questo articolo si danno alcune indicazioni a tutti i professionisti che lavorano nel campo dell'acustica per ridurre il rischio di brutte sorprese di una assicurazione inefficace.

Possibili problematiche in cui possono incorrere i tecnici acustici

In fase di progettazione, il tecnico acustico ha un obbligo di risultato. In acustica edilizia, il progetto deve infatti garantire che venga raggiunto il risultato di isolamento richiesto dal vigente DPCM 5-12-97.

In acustica ambientale, sarà invece necessario che il progetto, ad esempio per l'insonorizzazione delle UTA o degli aspiratori di una azienda, rispetti i limiti dettati dal DPCM 14-11-97. Pertanto un progetto (barriere acustiche, coperture fonoisolanti, insonorizzazioni in ambito edilizio) che non dà il risultato atteso può dare luogo a richieste di risarcimenti da parte del cliente insoddisfatto. Ed in acustica, purtroppo, è molto semplice ed immediato verificare che il risultato non è stato conseguito: basta una misura fonometrica.

In acustica edilizia le richieste danni sono legate alla svalutazione del valore dell'immobile, alla perdita della agibilità o alla necessità di adeguamento dell'immobile alle leggi vigenti, ove possibile. Può anche capitare di avere contestazioni a seguito di un collaudo di rumore di calpestio per aver danneggiato la finitura (ad esempio il parquet o un vecchio pavimento) dove è stato appoggiato il macchinario.

In acustica ambientale invece, a seguito di una non corretta valutazione di impatto acustico, si possono avere problemi di “fermo impianto”: un bar che non può lavorare dopo una certa ora o non può utilizzare musica o deve ridurre il numero di clienti, un'azienda che non può utilizzare una nuova linea produttiva perché troppo rumorosa e deve adeguarne l'insonorizzazione richiede tempo o può aver un costo troppo elevato. Perizie errate in ambito di CTP ante azione legale possono portare ad ATP o CTU con esiti disastrosi perché basati su erronee valutazioni iniziali di parte, con conseguenti richieste di danni. In ambito privatistico, anche la “normale tollerabilità” può portare ad avere contestazioni: se un'attività risulta fuori della normale tollerabilità e costretta a limitazioni, anche a seguito di una causa di merito, il tecnico acustico che non aveva avvertito il proprietario di questo limite può incorrere in richieste di risarcimento.



I tecnici acustici è bene che verifichino che la propria assicurazione:

- Copra le attività in ambito acustico. Sembra banale ma alcune delle polizze più diffuse escludono “certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate nell'ambito dell'acustica ambientale (legge 447/95 e successive modifiche o integrazioni)”
- Contempli la copertura per la condanna in solido. Alcune delle polizze più diffuse invece la escludono in modo chiaro: “Nel caso di responsabilità solidale l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.” In tal caso, se l'impresa che ha realizzato i lavori non risarcirà la propria parte di danno, il tecnico acustico dovrà mettere mano al portafoglio, non essendo tutelato dalla polizza stipulata.
- Abbia la copertura dei danni patrimoniali, che sono la maggior parte dei danni che gli acustici possono provocare. Difficile in acustica causare distruzione parziale o totale di manufatti, morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni. E' frequente invece essere responsabili della svalutazione di un immobile, di un mancato guadagno, di un fermo attività ... tutti danni patrimoniali, generalmente esclusi dalle polizze.

- Copra i sinistri derivanti “dal mancato raggiungimento di risultati/obiettivi”. Alcune polizze hanno una esclusione esplicita in tal senso e gli acustici hanno obblighi riguardo agli obiettivi come visto in precedenza.
- Non abbia la limitazione sul valore delle opere. Se si eseguono progetti per edifici con vari appartamenti, la limitazione che la polizza “opera in relazione alle attività svolte per opere di valore non superiore ai 500.000€” può vanificare la copertura assicurativa.
- Non abbia sottolimiti e scoperti. Se il danno è pari a 1 milione e la polizza ha lo scoperto del 20% il professionista deve pagare 200.000€.
- Sia operante per tutti gli incarichi svolti prima della stipula. Specialmente nell’acustica in edilizia, dove per 10 anni dalla consegna è possibile essere citati per un sinistro, una retroattività di 3 o 5 anni è insufficiente. Bisogna fare attenzione anche a sotto clausole di oscuro significato ed effetto, come ad es. questa: “L’assicurazione è operante a condizione che l’opera per la quale l’assicurato ha eseguito la sua prestazione non sia ancora iniziata e purché il danno si verifichi e sia denunciato in costanza di copertura, entro un anno dalla data di consegna al Committente”.
- Sia operante anche per rilevazioni rispetto a ferrovie, impianti industriali, luna park, autostrade ...

Alcune sentenze in ambito di acustica edilizia

In giurisprudenza si trovano molte sentenze in tema di responsabilità dei professionisti dalle quali si può trarre la regola (e l’avvertenza) che in caso di clausole di polizza poco chiare o, peggio, limitative della copertura assicurativa, è davvero concreto e alto il rischio per il professionista di dover risarcire il danno di tasca propria. Ne passiamo in rassegna alcune.

La sentenza 822/2018 del Tribunale di Vicenza ha riguardato una causa instaurata dall’acquirente di un immobile per ottenere risarcimento dei danni relativi alla carenza dei Requisiti Acustici Passivi (R.A.P). L’architetto chiamato a rispondere del danno citava in giudizio la propria compagnia assicurativa al fine da essere da questa manlevato. La compagnia però opponeva alla richiesta di manleva sia eccezioni di inoperatività della polizza che di limitazioni di indennizzo. L’art. C. 3 prevedeva infatti che la garanzia assicurativa operasse in relazione a “perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette riscontrate dopo la loro ultimazione [come quelle effettivamente dedotte in giudizio], ma non oltre il collaudo”. La limitazione temporale prevista con tale clausola ha impedito quindi che la copertura assicurativa fosse applicabile considerato che la carenza dei R.A.P. è stata riscontrata dalla parte attrice solo dopo il collaudo (come spesso avviene dato che i vizi da isolamento acustico sono vizi occulti, ossia non facilmente e immediatamente rilevabili). Pertanto il professionista ha dovuto pagare il danno di tasca sua.

Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 870/2014 relativa ad una controversia identica alla precedente, si è pronunciato riconoscendo l’operatività della copertura assicurativa in favore dei professionisti chiamati a rispondere. L’eccezione opposta dalla compagnia si fondava sul tenore letterale della polizza, la quale stabiliva che la garanzia assicurativa fosse inerente ai “danni che siano conseguenti a rovina totale delle opere costruite ovvero a gravi difetti da parte delle opera che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell’opera”. La compagnia sosteneva che il difetto di isolamento acustico non potesse ricondursi a difetti compromettenti le caratteristiche dell’opera richiamate dalla clausola. Il Tribunale ha riconosciuto che una corretta interpretazione del contratto, che un professionista stipula per avere una copertura adeguata in relazione alla propria attività e per la quale paga un premio, induce a ritenere che la triade “stabilità, solidità e durata” dell’opera debba essere letta in via disgiunta. Per “solidità” quindi non si potrebbe intendere solo la solidità statica. Ciò in quanto per esprimere questo aspetto vi è il termine “stabilità”, ragion per cui al termine “solidità” va attribuito significato di resistenza alle possibili immissioni dall’esterno, fra le quali, oltre a quelle dell’acqua (le più tipiche), anche quelle acustiche.

Particolarmente interessante è la sentenza del Tribunale di Savona n. 385/2018 in quanto esprime un principio di carattere generale. Il Tribunale ha riconosciuto l’inefficacia della clausola che subordinava l’operare della copertura assicurativa alla realizzazione a regola d’arte dell’immobile. In merito il Tribunale ha specificato che se si dovesse ritenere efficace simile limitazione il contratto di assicurazione sarebbe nullo per difetto di causa: se l’opera fosse stata realizzata ad opera d’arte non vi sarebbe spazio per riconoscere la responsabilità dell’assicurato che non correrebbe quindi alcun rischio di dover risarcire soggetti terzi, rischio che di conseguenza non potrebbe nemmeno proiettarsi sulla compagnia assicuratrice tenuta a manlevarlo.

Conclusioni

Innanzitutto si consiglia una polizza RC professionale di tipo All Risk. È inoltre importante stipulare anche la polizza di tutela legale per non dover pagare di tasca propria il compenso dell’avvocato, del CTU e del CTP. Ed è fondamentale che il tecnico acustico si rivolga ad un intermediario assicurativo competente al quale rappresenti bene i possibili rischi ed errori in cui può incorrere e gli effetti dannosi potenzialmente correlati. La normativa dell’intermediazione assicurativa prevede difatti che sia l’intermediario a dover evidenziare al proprio cliente tutte le criticità della polizza proposta per di consentirgli di scegliere la polizza più adeguata alle proprie esigenze ed evitargli sorprese in caso di sinistro. Per approfondimenti è possibile visionare il breve e simpatico video a questo [link](#).